



• COMUNE DI BERGAMO

## REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 46 REG./42 PROP. NELLA SEDUTA DEL 27/05/2024

## INDICE:

Indice e Glossario	1
Art. 1: Costituzione del Gruppo Comunale di volontariato di Protezione civile	2
Art. 2: Il Sindaco	2
Art. 3: Obiettivi del Gruppo Comunale	2
Art. 4: Attività del Gruppo Comunale	3
Art. 5: Ammissione al Gruppo Comunale, esclusione, limiti di partecipazione	4
Art. 6: Volontari effettivi	4
Art. 7: Perdita della qualifica di appartenente al Gruppo Comunale	5
Art. 8: Diritti dei volontari	5
Art. 9: Doveri dei volontari	6
Art. 10: Organi del Gruppo Comunale	6
Art. 11: Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo Comunale	6
Art. 12: Consiglio Direttivo	7
Art. 13: Coordinatore Operativo	8
Art. 14: Organizzazione operativa del Gruppo Comunale	8
Art. 15: Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI	9
Art. 16: Norme amministrative e finanziarie	10
Art. 17: Lasciti ed elargizioni liberali	10
Art. 18: Disposizioni finali	10

## Glossario degli acronimi:

ACRONIMO	DEFINIZIONE
GC	Gruppo Comunale
RUNTS	Registro Unico Nazionale Terzo Settore
D.L.vo	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto del Ministro
Dir.P.C.M	Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
R.R	Regolamento Regionale
DPI	Dispositivi di Protezione Individuale

## Riferimenti normativi:

- Decreto Legislativo 1 del 2 gennaio 2018: Codice della Protezione Civile;
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117: Codice del Terzo Settore;
- Decreto del Ministero del Lavoro 106/2020;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Novembre 2012: indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile.

## **Art 1.**

### **Costituzione Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile**

1. E' costituito con delibera di Consiglio Comunale n°222/48316 del 15/12/1997 il Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile di BERGAMO, nella sede legale del Comune di Bergamo in conformità a quanto previsto dall'art 35, c. 1, del D.L.vo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del D.L.vo n. 117/2017.
2. Il GC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione Europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.
3. Il Comune provvede all'iscrizione del GC nell'elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile della regione e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 11 del D.M del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

## **Art 2.**

### **Il Sindaco**

1. Il Sindaco ai sensi dell'art. 6 del D.L.vo n. 1/2018, in qualità di Autorità Territoriale di Protezione Civile, provvede all'impiego del volontariato di Protezione Civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art.7 del D.L.vo n. 1/2018.
2. Il Sindaco è il legale rappresentante del GC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.
3. Al verificarsi di una situazione d'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale ovvero intercomunale, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia ed al Presidente della Giunta Regionale.

## **Art 3.**

### **Obiettivi del Gruppo Comunale**

1. Il GC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di Protezione Civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 5, del D.L.vo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale.
2. Il GC concorre al Servizio nazionale di Protezione Civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del D.L.vo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del D.L.vo 1/2028 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di Protezione Civile.

3. Il GC viene attivato con le modalità previste dal Piano di Protezione Civile e/o dalle Procedure Operative di Emergenza previste dall'Ufficio di Protezione Civile: in caso di eventi particolari, il Gruppo potrà intervenire ed operare previa indispensabile comunicazione ed autorizzazione del Sindaco e/o delegati se nominati.
4. Eventuali interventi richiesti al di fuori del territorio comunale potranno essere effettuati previa autorizzazione del Sindaco e/o delegati, se nominati, al quale potranno essere inviate richieste per aderire ad iniziative a livello regionale o nazionale, nonché per interventi al verificarsi di emergenze o grandi eventi su tutto il territorio nazionale: l'autorizzazione potrà comprendere l'utilizzo di mezzi e materiali.
5. Il GC od i singoli Volontari potranno inoltre, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, promuovere od aderire ad iniziative, anche al di fuori del territorio comunale, intese a favorire lo scambio di esperienze tra gli Enti, le Associazioni ed i gruppi di volontariato operanti nella protezione civile: l'autorizzazione potrà comprendere l'utilizzo di mezzi, materiali e di supporto logistico.
6. Si applicano in ogni caso le disposizioni dettate dal Dipartimento della Protezione Civile sull'attivazione e l'impiego del volontariato di Protezione Civile.

#### **Art. 4 Attività del Gruppo Comunale**

1. L'impiego del volontariato di Protezione Civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al D.L.vo n. 81/08 e a conseguenti.
2. Il GC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato secondo le forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
  - a) Eventi emergenziali di Protezione Civile di cui all'art 7 del D.L.vo n. 1/2018;
  - b) Attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla Dir.P.C.M. del 9 Novembre 2012;
  - c) Attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18,22,32 e 38 del D.L.vo n.1/2018;
  - d) Attività addestrative e formative funzionali all'attività di Protezione Civile;
  - e) Attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
  - f) Attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del comune finalizzata a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
3. Il GC opera nel piano rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali dei Ministri in materia di Protezione Civile, nonché delle Dir.P.C.M. in materia di Protezione Civile.
4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
  - a) Il registro dei volontari iscritti
  - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
  - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art. 12
 fisicamente depositati presso l'archivio cartaceo/informatico dell'Ufficio di Protezione Civile.  
 Il GC ha accesso, per la consultazione, ai registri sopra citati.

## **Art. 5**

### **Ammissione al Gruppo Comunale, esclusione, limiti di partecipazione**

1. Possono essere ammessi al GC i cittadini dell'Unione Europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al GC, i minorenni, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia; quest'ultimi possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
3. Al GC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
4. Ai sensi del R.R. 10/2022 art 6, c.5 lett C, i volontari, definiti dall'art 6 del presente Regolamento, dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via no definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la Pubblica Amministrazione o l'Ordine Pubblico.
5. L'ammissione al GC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati documenti /dichiarazioni in essa richieste, in particolare:
  - a) Autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
  - b) Copia del documento di identità in corso di validità;
  - c) Copia del codice fiscale;
  - d) Elementi utili all'immediato reperimento (email-recapiti telefonici-pec...).
6. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del comune e viene comunicata all'interessato e al coordinatore operativo del GC di cui all'art 12.
7. In caso di rigetto motivato e inappellabile, l'Ufficio di Protezione Civile deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore Operativo.
8. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GC, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
9. I volontari sono soggetti alla sorveglianza sanitaria del medico competente in materia di visite ed esami periodici a secondo protocollo sanitario stabilito dall'Amministrazione.

## **Art 6.**

### **Volontari Effettivi**

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali ed il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova gli aspiranti volontari sono affiancati da volontari già operativi.
2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
  - Copia della polizza assicurativa di cui all'art 8, c. 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
  - Tesserino di appartenenza al GC;
  - Vestiario e DPI idonei;

- Copia del Regolamento e di eventuali disposizioni interne.

#### **Art 7.**

### **Perdita della qualità di appartenente al Gruppo Comunale**

1. La qualifica di appartenente al GC si perde per:
  - a. Dimissioni presentate dal volontario;
  - b. Assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o incompatibilità con l'azione operativa del GC;
  - c. Mancato raggiungimento per servizi esterni /formativi del monte ore minimo di operatività, come meglio definito da specifiche disposizioni interne;
  - d. Perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
  - e. Utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo e colpa grave dei mezzi e materiali in dotazione al GC;
2. L'accertata perdita di uno dei requisiti richiesti per la qualifica di appartenente al Gruppo Comunale, viene proposta dall'Ufficio di Protezione Civile, dal Coordinatore Operativo e/o direttamente dal Sindaco o suo delegato; quest'ultimo, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GC in forma verbale al Coordinatore Operativo ed in forma scritta all'Ufficio di Protezione Civile.
4. Una volta persa l'appartenenza al GC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dall' effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

#### **Art 8.**

### **Diritti dei volontari**

1. Il volontario del GC, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione Civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti , ai sensi del art. 32, comma 1, del D.L.vo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limi dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.L.vo n. 1/2018.
2. I costi per la copertura assicurativa sono a carico dell'ente di appartenenza, secondo le modalità previste dall'art. 18 del D.L.vo 117/2017 per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del GC vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di Protezione Civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.
5. I Volontari, previa autorizzazione dell'Ufficio di Protezione Civile, potranno organizzare, in autonomia o avvalendosi di istruttori esterni, incontri od esercitazioni tecniche e pratiche, atte a mantenere e migliorare la preparazione individuale e di gruppo.

**Art 9.**  
**Doveri dei volontari**

1. I volontari sono tenuti a:
  - a. Assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore Operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi, anche sulla base di disposizioni interne.
  - b. Conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature a loro affidate;
  - c. Indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
  - d. Partecipare alle riunioni e alle assemblee del GC, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GC o alle quali il Comune o il GC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
  - e. Comunicare prontamente all'Ufficio di Protezione Civile ed al Coordinatore Operativo di cui all'art.13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o domicilio;
  - f. Mostrare profondo rispetto verso le Istituzioni e le persone, senza distinzioni di sesso, razza, religione e ideologia politica;
  - g. Lavorare in squadra in funzione del conseguimento di obiettivi comuni uniti alla capacità di rinunciare a qualsivoglia forma di protagonismo individuale;
  - h. Riservare un adeguato equilibrio sia durante le operazioni ordinarie che durante gli interventi di emergenza.

**Art 10.**  
**Organi del Gruppo Comunale**

1. Il GC è dotato dei seguenti organi:
  - a) Dirigente;
  - b) Funzionari incaricati;
  - c) Ufficio di Protezione Civile;
  - d) Assemblea dei Volontari iscritti al GC;
  - e) Consiglio Direttivo con compiti di coordinamento;
  - f) Coordinatore Operativo;
  - g) Vice Coordinatore.

**Art 11.**  
**Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo Comunale**

1. L'Assemblea è costituita da tutti volontari effettivi del GC ed è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e proporre iniziative per le attività del GC. E' convocata e si riunisce almeno tre volte all'anno;
2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore Operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei che diano prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
3. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la maggioranza del 50% piu' uno degli iscritti al GC per appello nominale; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la maggioranza del 50% piu' uno dei presenti per appello

nominale. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, nel rispetto dell'autonomia degli Enti Locali.

4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari iscritti in merito a:
  - a. Elezione del Consiglio direttivo, formato dal Coordinatore, dal Vice Coordinatore e da un numero di consiglieri da 3 a 5.
  - b. Previa valutazione dei requisiti per la carica di Coordinatore Operativo e Vice Coordinatore Operativo, l'Ufficio di Protezione Civile parteciperà alla loro elezione e revoca; la durata di tali mandati è fissata in anni 3 e non potranno essere rieletti per più di due mandati consecutivi: le cariche sono incompatibili con la carica di Sindaco, Vice Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale, e qualsivoglia carica all'interno dell'Amministrazione di appartenenza.
  - c. Elezione e revoca dei consiglieri in numero da 3 a 5, il cui mandato dura in carica tre anni e non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi: la carica è incompatibile con la carica di Sindaco, Vice Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale.
  - d. Ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria.

## **Art 12. Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è formato dal Coordinatore, dal Vice Coordinatore, e da un numero di consiglieri da 3 a 5; è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti; è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore Operativo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore Operativo.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza del 50% più uno dei membri del Consiglio presenti; la validità delle convocazioni segue le caratteristiche di quanto all'art 11 c. 3 del presente regolamento.
3. Il Consiglio Direttivo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore Operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore Operativo.
4. Il Consiglio Direttivo, in particolare:
  - a. Suggestisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GC, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dall'Ufficio di Protezione Civile;
  - b. Esprime pareri all'Ufficio di Protezione Civile riguardanti la stesura e la modifica dei piani di Protezione civile;
  - c. Definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dall'Ufficio di Protezione Civile e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore Operativo, per la formazione e per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
  - d. Programma, in accordo con l'Ufficio di Protezione Civile, la diffusione della cultura di Protezione Civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di Protezione Civile

### **Art 13**

#### **Coordinatore Operativo**

1. Previa valutazione da parte dell'Ufficio di Protezione Civile in merito all'idoneità dei candidati al ruolo, il Coordinatore Operativo dei volontari del GC è eletto dall'Assemblea dei Volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 c. 5 per un periodo di tre anni e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi ed è nominato dal Sindaco o suo delegato con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, c. 1, lett. b), D.L.vo n. 1/2018.
2. Il ruolo del Coordinatore Operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. E' incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dall'Amministrazione Comunale, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione Civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GC sono indicati dall'Amministrazione Comunale secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente. Il mandato del Coordinatore Operativo può essere revocato anticipatamente su proposta dell'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, c. 5. Il Coordinatore Operativo può essere altresì revocato dal Sindaco o Suo delegato con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art.4 comma 2 del presente atto.
3. Il Coordinatore Operativo organizza le attività del GC secondo gli indirizzi dell'Assemblea, definiti dall'Ente di appartenenza, sulla base del Piano di Protezione Civile del Comune e, in accordo con l'Ufficio di Protezione Civile; è referente delle attività dei volontari afferenti al GC.
4. Il Coordinatore Operativo relaziona all'Ufficio di Protezione Civile le necessità del GC e rappresenta il GC nelle sedi istituzionali.
5. Il Coordinatore Operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
6. Il Coordinatore Operativo individua e propone, i Capi squadra/Vice capi squadra.
7. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari del GC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GC dall'Amministrazione Comunale.
8. Il Coordinatore Operativo porta a conoscenza dei componenti del GC le direttive impartite dal Sindaco ed è il Responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.
9. Il Coordinatore Operativo provvede a trasmettere all'Ufficio di Protezione Civile una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GC nell'anno precedente.
10. L'Assemblea ai sensi dell'art 11 c. 5 elegge un Vice Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui al punto 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

### **Art 14.**

#### **Organizzazione operativa del GC**

1. In base a quanto previsto dal piano di Protezione Civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'Ufficio di Protezione Civile, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il GC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.

3. Il GC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e delle risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate squadre operative con specifici compiti- il Sindaco o il suo delegato incaricato potrà provvedere ad organizzare il GC definendone le responsabilità di coordinamento con eventuali incarichi specifici, indicati da specifico provvedimento interno.
4. Durante le emergenze il GC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco, dell'Ufficio di Protezione Civile e sotto la guida del Coordinatore Operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, c. 5, del D.L.vo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con modalità dell'art. 41, c.2 del citato D.L.vo n. 1/2018.
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GC gestisce in autonomia tali attività, informato preventivamente il Sindaco o il Suo delegato del Comune, anche tramite la struttura comunale di Protezione Civile.

#### **Art 15.**

#### **Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI**

1. Il Comune assegna al GC una sede operativa; le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico del Comune.
2. I volontari del GC sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune; il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GC.  
Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune.
3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GC.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature a disposizione del GC, secondo le procedure operative e le indicazioni dell'Ufficio di Protezione Civile e del Coordinatore Operativo, tenuto conto delle competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, abilitazioni alla guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del corretto utilizzo e della conservazione dei beni.
6. Il Comune si potrà rivalere sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio o colpa grave da parte dei volontari iscritti.
7. Al GC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri enti.

**Art 16.**  
**Norme amministrative e finanziarie**

1. Il Comune, mediante i propri Uffici, cura la gestione amministrativa del GC, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, c. 1, le era a) del D.L.vo n.1 del 2018.
2. Nel bilancio del Comune sono previsti:
  - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc.;
  - b. Capitoli di spesa in cui dovranno essere previste risorse relative a tutti i costi per il funzionamento del Gc;
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il comune ai sensi del comma 1 provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni e all'iscrizione al RUNTS ai sensi dell'art. 20 del D.M. n. 106/2020, in quanto compatibile.

**Art. 17**  
**Lasciti ed elargizioni liberali**

Donazioni, lasciti ed elargizioni, a qualsiasi titolo e da chiunque siano effettuate, dovranno essere destinate al Comune di Bergamo vincolate all'esercizio dell'attività di Protezione Civile.

**Art. 18**  
**Disposizioni finali**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogati:
  - Il "Regolamento del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile "adottato con Del C.C. n. 222/48316 P.G. del 15/12/1997
  - La Disposizione di Servizio n. 1/2022 P.C, P.G. I0120947 del 21.04.2022
  - La Disposizione di Servizio n. 2/2022 P.C., P.G. I0121068 del 21.04.2022
  - La Disposizione di Servizio n. 3/2022 P.C., P.G. I0121059 del 21/04/2022

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella vigente normativa Nazionale e Regionale in materia.